ITA027

C O N V E N Z I O N E

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'ECUADOR E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI.-

Il Governo della Repubblica dell'Ecuador e il Governo della Repubblica italiana, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Capitolo I

CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

Articolo 1
SOGGETTI

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Articolo 2
IMPOSTE CONSIDERATE

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, o sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, sull'ammontare dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono:
a) per quanto concerne l'Ecuador:

b.

1. l'imposta sul reddito (el impuesto sobre la renta);
2. le sovrimposte sul reddito (los impuestos adicionales sobre la renta); e
3. l'imposta sul capitale circolante (el impuesto a los capitales en giro);

(qui di seguito indicate quali "imposta ecuadoriana")

b) per quanto concerne l'Italia:

1. l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2. l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
3. l'imposta locale sui redditi.

(qui di seguito indicate quali "imposta italiana")

4. La Convenzione si applicherá anche alle imposte di natura essenzialmente identica o economicamente analoga che si aggiungeranno dopo la firma della presente Convenzione alle imposte attuali o le sostituiranno. Le autoritá competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

Capitolo II
DEFINIZIONI

Articolo 3
DEFINIZIONI GENERALI

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

a) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana;
b) il termine "Ecuador" designa la Repubblica dell'Ecuador;
c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, l'Italia o l'Ecuador;
d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;
e) il termine "societá" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che é considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano, rispettivamente, una impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dall'altro Stato con-

traente;

g) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attivitá di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva é situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;

h) il termine "nazionali" designa:

   1. ogni persona fisica che possiede la nazionalitá di uno Stato contraente; e
   2. ogni persona giuridica, societá di persone ed associazione costituite in conformitá della legislazione in vigore in uno Stato contraente;

i) l'espressione "autoritá competente" designa:

   1. per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze;
   2. per quanto concerne l'Ecuador, il Ministero delle Finanze e del Credito Pubblico.

2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse é attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Articolo 4
RESIDENTE

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtú della legislazione di detto Stato, é assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica é considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione é determinata nel seguente modo:

a) detta persona é considerata residente dello Stato contraente

nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di una abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, é considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piú strette (centro degli interessi vitali);

b) se non si puó determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa é considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;

c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa é considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalitá;

d) se detta persona ha la nazionalitá di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalitá di alcuno di essi, le autoritá competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica é considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa é residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Articolo 5
STABILE ORGANIZZAZIONE

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari mediante la quale un'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivitá.

2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:

a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un'officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;

g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltre passa i dodici mesi.

3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:

a) si fa uso di un'installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;
b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
d) una sede fissa di affari é utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
e) una sede fissa di affari é utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicitá, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attivitá analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.

4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - é considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attivitá di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.

5. Non si considera che un'impresa ha una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attivitá per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro agente che goda di una status indipendente, a condizione che dette persona agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivitá.

6. Il fatto che una societá residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una societá residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attivitá in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non *costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societá una stabile organizzazione dell'altra.*

Capitolo III

TASSAZIONE DEI REDDITI

Articolo 6

REDDITI IMMOBILIARI

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attivitá agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa é attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi si sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte e le attrezzature delle imprese agricole e forestali, nonché i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietá fondiaria. Si considerano altresí "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre ricchezze del suolo. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché dai beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.

Articolo 7

UTILI DELLE IMPRESE

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attivitá nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. In quest'ultimo caso, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misu

ra in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attivitá nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attivitá identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui é situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso. Tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrá essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

5. Nessun utile puó essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.

6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione

D.

le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

Articolo 8

NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui é situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

2. Se la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione é situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto d'immatricolazione, nello Stato contraente di cui é residente l'esercente della nave.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimente agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune ("pool"), ad un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

Articolo 9

IMPRESE ASSOCIATE

Allorché

a. un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b. le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una

delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

Articolo 10

DIVIDENDI

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi é residente ed in conformitá alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne é l'effettivo beneficiario, l'imposta cosí applicata non puó eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo di tali dividendi.

Le autoritá competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalitá di applicazione di tali limitazione.

Questo paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili cui sono stati imputati i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo, il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o da diritti di godimento, da quote minerarie, da quote fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui é residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui é residente la società che paga i dividendi, sia un'attivitá commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse.

In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non puó applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Articolo 11

INTERESSI

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformitá della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne é l'effettivo beneficiario, l'imposta cosí applicata non puó eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autoritá competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalitá di applicazione di tale limitazione.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti sono esenti da imposta in detto Stato se:

a) il debitore degli interessi é il Governo di detto Stato contraente o un suo ente locale; o
b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietá di questo

Stato contraente o di un suo ente locale; o

c) gli interessi sono pagati ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.

4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi sia un'attivitá commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata e il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore é lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato.

Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessitá viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi, e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui é situata la stabile organizzazione o la base fissa.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo degli interessi o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenutto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sareb

D.

be stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti é imponibile in conformitá della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 12

CANONI

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformitá della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne é l'effettivo beneficiario, l'imposta cosí applicata non puó eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le autoritá competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalitá di applicazione di tale limitazione.

3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marche di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia un'attivitá commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una li-

bera professione mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo dei canoni o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti é imponibile in conformitá della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 13

UTILI DI CAPITALE

1. Gli utili provenienti dall'alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.

2. Gli utili provenienti dall'alienazione di beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una libera professione, compresi gli utili provenienti dall'alienazione totale di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato. Tuttavia, gli utili provenienti dall'alienazione di navi o di aeromobili in traffico internazionale, come pure i beni mobili destinati al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa.

3. Gli utili provenienti dall'alienazione di ogni altro

bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1 e 2 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante é residente.

Articolo 14

PROFESSIONI INDIPENDENTI

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attivitá indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente, nell'altro Stato contraente, di una base fissa per l'esercizio delle sue attivitá. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono imputabili ad essa.

2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attivitá indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attivitá indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti, contabili e revisori.

Articolo 15

LAVORO SUBORDINATO

1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivitá dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attivitá non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attivitá é quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivitá dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato; e

b) le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non é residente dell'altro Stato; e

c) l'onere delle remunerazioni non é sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni relative a lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale é situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Articolo 16

COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA

Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualitá di membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una societá residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Articolo 17

ARTISTI E SPORTIVI

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali nell'altro Stato contraente in qualitá di artista dello spettacolo, attore di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, quando il reddito proveniente da prestazioni personali di un artista dello spettacolo o di uno sportivo, in tale qualitá, é attri-

buito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito puó essere tassato nello Stato contraente dové dette prestazioni sono svolte.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano alle remunerazioni ed ai redditi derivanti da prestazioni o attivitá esercitate in uno Stato contraente, qualora il soggiorno in detto Stato sia finanziato direttamente o indirettamente, interamente o essenzialmente con fondi pubblici dell'altro Stato contraente, di una sua suddivisione politica o amministrativa, o di un suo ente locale.

Articolo 18

PENSIONI

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.

Articolo 19

FUNZIONI PUBBLICHE

1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale ad una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.

   b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di quest'ultimo Stato che:

      i) abbia la nazionalitá di detto Stato, o

      ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.

b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui il beneficiario é residente e nazionale.

3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attivitá industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

Articolo 20

PROFESSORI

I professori o i ricercatori che soggiornano temporaneamente in uno Stato contraente, per un periodo non superiore a due anni, al fine di insegnare o di effettuare ricerche scientifiche presso un'universitá, collegio, scuola od altro istituto similare, e che sono o erano immediatamente prima di tale soggiorno, **residenti dell'altro Stato contraente, non sono imponibili nel primo Stato contraente per le remunerazioni che ricevono per dette attivitá di insegnamento o di ricerca, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto primo Stato.**

Articolo 21

STUDENTI

1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale é, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere al-

la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto primo Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.

2. Le somme che uno studente o un apprendista il quale é, o era immediatamente prima di recarse in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente, riceve in conseguenza di un'attivitá dipendente svolta in modo occasionale e non a tempo pieno nel primo Stato contraente, per un periodo ragionevolmente giustificato in considerazone delle finalitá menzionate al paragrafo 1, non sono imponibili in detto primo stato.

Articolo 22

ALTRI REDDITI

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario del reddito, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente sia un'attivitá commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

Capitolo IV

IMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO

Articolo 23

PATRIMONIO

b.

1. Il patrimonio costituito da beni immobili, considerati al l'articolo 6, posseduto da un residente di uno Stato contraente e situato nell'altro Stato contraente, é imponibili in detto altro Stato.

2. Il patrimonio costituito da beni mobili che fanno parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente possiede nell'altro Stato contraente o da beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui un residente di uno Stato contraente dispone nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente é imponibile in detto altro Stato.

3. Il patrimonio costituito da navi od aeromobili utilizzati in traffico internazionale e da beni mobili destinati al loro esercizio, é imponibile soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Tutti gli altri elementi del patrimonio di un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato.

Capitolo V

DISPOSIZIONI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI

Articolo 24

1. Si conviene che la doppia imposizione sará eliminata in conformitá ai seguenti paragrafi del presente articolo.

2. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Ecuador, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, puó includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.

In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosí calcolate l'imposta sui redditi pagata in Ecuador, ma l'ammontare della deduzione non puó eccedere la quota d'imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in

cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Tuttavia, nessuna deduzione sará accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.

3. Per quanto concerne la Repubblica dell'Ecuador, dall'imposta sul reddito prelevabile sui redditi provenienti dall'Italia ai sensi della legislazione ecuadoriana, viene dedotta l'imposta prelevata dal fisco italiano in conformitá della legislazione italiana, ma l'ammontare cosí dedotto non puó tuttavia eccedere la quota d'imposta ecuadoriana, attribuibile a detti redditi nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Capitolo VI

DISPOSIZIONI SPECIALI

Articolo 25

NON DISCRIMINAZIONE

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piú onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. Nonostante le disposizioni dell'articolo 1, la presente disposizione si applica anche ai nazionali di ciascuno Stato contraente che non siano residenti di alcuno di essi.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non puó essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attivitá.

Tale disposizione non puó essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai resi-

denti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, gli abbattimenti alla base e le deduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 7 dell'articolo 11, e del paragrafo 5 del l'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato.

Parimenti, i debiti di un'impresa di uno Stato contraente nei confronti dei residenti dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati contratti nei confronti di un residente del primo Stato.

4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale é in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o piú residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piú onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

5. Nonostante le disposizioni dell'articolo 2, ai fini del presente articolo il termine "imposizione" designa le imposte di ogni genere o denominazione.

Articolo 26

PROCEDURA AMICHEVOLE

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alla presente Convenzione

essa puó, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'autoritá competente dello Stato contraente di cui é residente o, se il casi ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 25, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalitá.

Il caso dovrá essere sottoposto entro i **due** anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.

2. L'autoritá competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non é in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, fará del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autoritá competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.

3. Le autoritá competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltá o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione.

4. Le autoritá competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinione possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una commissione formata da rappresentanti delle autoritá competenti degli Stati contraenti.

Articolo 27

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Le autoritá competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non é contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni

non viene limitato dall'articolo 1.

Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato, e saranno comunicate soltanto alle persone od autoritá (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla presente Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Le persone od autoritá sopracitate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Le predette persone od autoritá potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo:

a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quella dell'altro Stato contraente;

c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale, o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

Articolo 28

AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtú delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

Articolo 29

DOMANDE DI RIMBORSO

1. Le imposte riscosse in uno dei due Stati contraenti median

te ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell'interes sato qualora il diritto alla percezione didette imposte sia li mitato dalle disposizioni della presente Convenzione.

2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente te nuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il con tribuente é residente certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto all'applicazione delle esenzionio delle riduzioni previste dalla presente Convenzione.

3. Le autoritá competenti degli Stati contraenti stabiliran no di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'arti colo 26, le modalitá di applicazione del presente articolo.

CAPITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30

ENTRATA IN VIGORE

1. La presente Convenzione sará ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a ROMA non appena possibile.

2. La presente Convenzione entrerá in vigore dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si appli cheranno:

a) relativamente alle imposte prelevate alla fonte, sui redditi pagati o accreditati a decorrere dal 1° gennaio dello anno dello scambio degli strumenti di ratifica;

b) relativamente alle altre imposte sul reddito e sul patri monio, alle imposte relative ai periodi fiscali che iniziano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno dello scambio degli strumenti di ratifica.

3. Le domande di rimborso o di accreditamento di imposte cui dá diritto la presente Convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di uno degli Stati contraenti relativa a periodi

fiscali che iniziano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno dello scambio degli strumenti di ratifica e fino alla data di entrata in vigore della presente Convenzione, possono essere presentate entro i due anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione o, se piú favorevole, dalla data in cui l'imposta é stata prelevata.

Articolo 31

DENUNCIA

La presente Convenzione rimarrá in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente puó denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ciuscun anno solare a decorrere dal quinto anno successivo a quello dell'entrata in vigore. In questo caso, la Convenzione cesserá di applicarsi:

a) alle imposte riscosse mediante ritenuta alla fonte, sui redditi pagati o accreditati a decorrere dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia;
b) alle altre imposte sul reddito sul patrimonio, alle imposte relative ai periodi d'imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia.

Fatta a Quito il 23 maggio 1984 in duplice esemplare originale, in lingua spagnola ed italiana, i due testi facenti egualmente fede.

Per il Governo della
Repubblica dell'Ecuador
Il Ministro degli Affari
Esteri
Luis Valencia Rodríguez

Per il Governo della
Repubblica Italiana
L'Ambasciatore d'Italia
Bernardino Osio

PROTOCOLLO

alla Convenzione tra il Governo della Repubblica dell'Ecuador e il Governo della Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, e per prevenire le evasioni fiscali.

All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica dell'Ecuador e il Governo della Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione.

Resta inteso che:

a) Con riferimento al termine "residente" utilizzato nella presente Convenzione, detto termine, per quanto concerne la Repubblica dell'Ecuador, é sinonimo di "domiciliato".
b) Con riferimento all'articolo 2, paragrafo 3, se nel futuro sará introdotta nella Repubblica italiana un'imposta sul patrimonio, la Convenzione si applicherá anche a detta nuova imposta, e la doppia imposizione sará evitata in conformitá delle disposizioni dell'articolo 24.
c) Per quanto concerne l'articolo 7, paragrafo 3, per "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" si intendono le spese direttamente connesse con l'attivitá della stabile organizzazione;
d) Con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 26, all'espressione "indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" si attribuisce il significato secondo cui la procedura amichevole non é in alternativa con la procedura contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente instaurata, laddove la controversia concerna un'applicazione delle imposte non conforme alla Convenzione;
e) la disposizione del paragrafo 3 dell'articolo 29 non impedisce alle autoritá competenti degli Stati contraenti di stabilire, di comune accordo, procedure diverse per l'applicazione delle limitazioni d'imposta previste dalla Convenzione.
f) Le remunerazioni corrisposte ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi alle Ferrovie dello Stato italiano (FF.SS.), all'Amministrazione italiana delle Poste e Telecomunicazioni (PP.TT.), all'Istituto Italiano per il Commercio

Estero (I.C.E.) e all'Ente Italiano per il Turismo (E.N.I.T.) rientrano nell'ambito di applicazione delle disposizioni relative alle funzioni pubbliche, e, per conseguenza, dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 19 della Convenzione.

Fatto a Quito, il 23 maggio 1984, in duplice esemplare originale, in lingua spagnola ed italiana, i due testi egualmente facenti fede.

Per il Governo della
Repubblica dell'Ecuador
Il Ministro degli Affari Esteri
Luis Valencia Rodriguez

Per il Governo della
Repubblica italiana
L'Ambasciatore d'Italia
Bernardino Osio

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Y MOVILIDAD HUMANA

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL DOCUMENTO
ORIGINAL QUE SE ENCUENTRA EN LOS ARCHIVOS DE LA
DIRECCIÓN DE INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DEL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA.
Quito, a
30 JUN 2015

Dr. Christian Cruz Medina
DIRECTOR DE INSTRUMENTOS
INTERNACIONALES (E)